



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino
Ufficio di Supporto

COMUNICAZIONE INTERNA N. 13/2014

www.motorizzazione torino.it – Area Personale

Torino, 7/4/2014

OGGETTO: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con circolare n° 2/2014 del 17 febbraio 2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito alcuni chiarimenti relativi all'oggetto, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n° 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n° 125 del 30 ottobre 2013 (*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni*).

I contenuti della stessa, sono stati ribaditi con la circolare ministeriale prot. 22371 del 1° aprile 2014.

In sostanza, l'articolo 4, comma 16-bis del Decreto Legge n° 101/2013 (in vigore dal 31 ottobre 2013), ha novellato il comma 5-ter dell'articolo 55 septies del Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, nel seguente modo: *Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.*

Per quanto sopra, in caso di espletamento di visite terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il dipendente, dovrà fruire **dei permessi per documentati motivi personali (permessi brevi, banca delle ore, articolo 18 CCNL, ferie); non sarà più possibile usufruire di un giorno di malattia.**

La giustificazione dell'assenza, ai sensi dell'articolo 18 CCNL, dovrà avvenire attraverso attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione.

L'attestazione, dovrà contenere i seguenti dati: qualifica e sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.

La stessa, sarà consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'ufficio, oppure trasmessa direttamente a quest'ultimo per via telematica a cura del medico o della struttura (file scansionato in formato PDF).

L'attestazione di presenza, non costituisce certificazione di malattia e, pertanto, non dovrà recare l'indicazione della diagnosi, né il tipo di prestazione somministrata.

L'attestazione di presenza, potrà essere documentata anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1), contenente elementi dettagliati e circostanziati, al fine di consentire gli opportuni controlli, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000.

Solo nel caso in cui ci sia concomitanza tra l'assenza per incapacità lavorativa (malattia) e l'espletamento delle visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, potranno essere applicate le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia e, in tal caso, il dipendente dovrà attenersi alla giustificazione attraverso la certificazione telematica e produrre altresì, in caso di controllo medico-legale dell'assenza, l'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria cui è stata effettuata la visita specialistica, la terapia o l'esame diagnostico.

Quindi, in quest'ultimo caso, il dipendente dovrà munirsi sia di certificazione telematica che di attestato di presenza.

Nel caso di terapie periodiche comportanti assenze per malattia anche per lunghi periodi, si ritiene sufficiente acquisire un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.

Quindi, il dipendente, dovrà munirsi sia di certificazione unitaria che delle singole attestazioni di presenza trasmesse con le modalità sopra descritte.

La richiesta di assenza per visita medica, qualora non si faccia richiesta di permessi personali, dovrà essere redatta secondo quanto previsto dallo stampato relativo all'articolo 18 CCNL.

La decorrenza è **1° aprile 2014** (data di emanazione della circolare ministeriale prot. n° 22371). Pertanto, tutte le richieste fatte a far data da tale giorno, dovranno essere commutate in permessi personali o altra tipologia di permesso come sopra esplicitato.

Oooooo_____oooooO

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite dall'Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.

UFFICIO DI SUPPORTO
Ing. Antonio SACCO

IL DIRETTORE

Dr. Ing. Attilio RABBONE

ALLEGATO 1 alla CI n° 13/2014
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a _____ (_____) il _____
(comune di nascita) (prov.)

residente a _____ (_____)
(comune di residenza) (prov.)

in _____ n. _____ CAP _____
(indirizzo)

documento _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

che lo/la stesso/a in data odierna si è recato/a

presso _____
(denominazione della struttura)

in _____ n. _____ CAP _____
(località) (indirizzo)

per sottoporsi a visita/terapia/prestazione specialistica/esami diagnostici

dalle ore _____ alle ore _____

Si allega copia del documento d'identità

Luogo e data

Il/La dichiarante
